

Published on *Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare*  
(<https://www.unijuris.it>)

Home > Tribunale di Prato - Sovraindebitamento – Atti in frode ai creditori e scioglimento di fondo patrimoniale – Problematiche inerenti la competenza e la presenza di precedenti ricorsi dichiarati inammissibili.

## **Tribunale di Prato - Sovraindebitamento – Atti in frode ai creditori e scioglimento di fondo patrimoniale – Problematiche inerenti la competenza e la presenza di precedenti ricorsi dichiarati inammissibili.**

Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 22/03/2017 - 11:47

**Data di riferimento:** 28/09/2016

Tribunale di Prato, 28 Settembre 2016 – Ada Raffaella Mazzarelli, pres. - Raffaella Brogi, giudice rel. – Maria Iannone, giudice.

**Sovraindebitamento – Scioglimento di fondo patrimoniale – Atto in frode ai creditori – Esclusione – Condizioni.**

**Sovraindebitamento - Requisiti - Assenza di atti in frode ai creditori - Decorrenza del termine quinquennale – Data del compimento dell'atto.**

**Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni – Inesistenza di decreti di apertura nel quinquennio - Ammissibilità**

**Sovraindebitamento - Trasferimento della sede o della residenza - Applicazione analogica delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, l.f. – Esclusione – Fittizietà trasferimento – Incompetenza.**

Un atto di scioglimento di fondo patrimoniale non deve essere considerato atto in frode ai creditori, con le conseguenze previste dall'articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 3/2012 ("assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni"), qualora agevoli la liquidazione del patrimonio ad opera dei creditori. In ogni caso l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni non può che essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

L'art. 7, co. 2, lett. b) 1. n. 3/2012, laddove prevede che la proposta non sia ammissibile quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.", nonostante la genericità della formulazione, non può che essere riferibile — come evidenziato in un recente intervento del giudice di legittimità (Cass. n. 1869/2016) — alle ipotesi nelle quali il debitore abbia quanto meno fruito degli effetti della procedura ed è indubitabile che nell'ambito delle procedure disciplinate dalla l. n. 3/2012 - ferme restando le peculiarità riconducibili ai diversi archetipi della legge fallimentare sui quali le stesse sono modellate - gli effetti minimi della procedura non possono che prodursi che con il decreto di apertura. Con specifico riferimento alla procedura di liquidazione dei beni è pertanto l'emissione del decreto ex art. 14-quinquies 1. n. 3/2012 a comportare per il debitore l'ingresso pieno nella regolazione concorsuale della propria situazione di sovraindebitamento

e, con essa, la preclusione della prosecuzione o dell'inizio di procedure esecutive individuali ad opera dei creditore (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad un eventuale cambio di residenza dell'istante, va rilevato che nella procedura di sovraindebitamento non è riprodotta la norma di cui all'art. 9, co. 2, 1.f., che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento di sede avvenuto nell'anno anteriore al deposito dell'istanza. Detta norma è finalizzata ad evitare il c.d. forum shopping e, conseguentemente, a far sì che l'imprenditore non possa scegliere il tribunale presso il quale far regolare la propria situazione di insolvenza o, comunque, di crisi. L'art. 9, co., 1 1. n. 3/2012 prevede, invece, che: "La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale.". L'art. 14-ter 1. n. 3/2012 stabilisce, poi, che la domanda di liquidazione dei beni sia presentata presso il tribunale competente ai sensi dell'art. 9, co. 1. L'ermeneusi letterale del combinato disposto dalle due norme appena richiamate porta, in primo luogo, a ritenere che non possa trovare applicazione analogica l'art. 9, co. 2, 1.f. e, in secondo luogo, che eventuali trasferimenti di residenza (o di sede) attuati in funzione strumentale, possano determinare una declaratoria di incompetenza del tribunale presso il quale il debitore ha trasferito la propria residenza (o sede) solo laddove emergano e siano provati elementi dai quali ricavare, quanto meno in via critica, il carattere fittizio del trasferimento di residenza. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16054.pdf> <sup>[1]</sup>

**Uffici Giudiziari:** [Tribunale di Prato](#) <sup>[2]</sup>

**Concetti di diritto fallimentare:** [sovraindebitamento](#) <sup>[3]</sup>  
[competenza](#) <sup>[4]</sup>

**Articolo Legge:**

[Art. 1. - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.](#) <sup>[5]</sup>

[Art. 9. - Competenza.](#) <sup>[6]</sup>

**Source URL:** [https://www.unijuris.it/node/3309?utm\\_source=dlvr.it&utm\\_medium=facebook](https://www.unijuris.it/node/3309?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook)

**Links:**

[1] <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16054.pdf>

[2] <https://www.unijuris.it/taxonomy/term/284>

[3] <https://www.unijuris.it/taxonomy/term/358>

[4] <https://www.unijuris.it/taxonomy/term/307>

[5] <https://www.unijuris.it/taxonomy/term/414>

[6] <https://www.unijuris.it/taxonomy/term/422>